

Al giovane con vocazione alla ricerca al termine della laurea e oggi in possesso del titolo dottorale, la riforma (DL protocollato al Senato come S.2285) gli propone al massimo un quadriennio di assegno di ricerca, con la previsione che l'assegno sia adesso riservato esclusivamente a persone in possesso di dottorato e che i 4 anni segnino il periodo massimo per fruire di questa forma di precariato. Abbiamo a questo punto il 3 + 3 (o 4) + 4 (non prorogabile in alcun modo). Terminato il quadriennio di assegno, il nostro ex neolaureato vocato alla ricerca vede stagliarsi davanti a sé l'unico modo per por fine (ma non subito) alla sua condizione di precario: i 7 anni da precario del nuovo ricercatore TD. "Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di 7 anni e non è rinnovabile". Così la riforma descrive la nuova posizione. Abrogata la distinzione fra ricercatori di tipo A e B, si crea un ruolo unico del precariato preludente all'immissione quale professore associato a tempo indefinito. Un contratto pensato per avere una durata settennale non rinnovabile. Fruendo del quale, si entra in una tenure-track davvero spietata. In sintesi, con la riforma, l'aspirante accademico avrà di fronte a sé 3 anni di borsa pre-dottorato e 3 o 4 anni di dottorato. Cui seguiranno 4 anni di assegno di ricerca. Di seguito, 7 anni come nuovo Ricercatore a Tempo Determinato in Tenure Track (RTT), prima di accedere al posto di Professore associato. Un meccanismo di ingresso che garantisce di tenere nel precariato per 17-18 anni l'aspirante accademico. Inoltre, una riforma del reclutamento, che potrebbe cominciare a manifestare i suoi effetti incrementali nel tempo, e significativi, solamente tra 10-15 anni, dato che a finanziamento vigente, il sistema può a malapena rimpiazzare i 2000 (tra Università e EPR) pensionamenti annui. Il che significa che per garantire il ricambio di un terzo dell'organico si dovrà attendere come minimo un decennio. (F: Red.ne Roars 25.10.21)